



Universidades Lusíada

Ballistreri, Gandolfo Maurizio

Problemi dello sciopero “virtuale”

<http://hdl.handle.net/11067/7416>

<https://doi.org/10.34628/YB6X-9W93>

Metadados

Data de Publicação

2024

Resumo

L'innovazione tecnologica della digitalizzazione impone una riflessione approfondita della dottrina giuslavoristica anche in materia di conflitto. La peculiarità dello sciopero nei pubblici servizi, che incide anche su soggetti terzi - gli utenti - estranei al conflitto o, addirittura, solo su di essi, ed eventualmente sulle parti in causa, impone una riflessione su nuove forme di astensione collettiva dal lavoro, come il c.d. “sciopero virtuale” e, conseguentemente, del rapporto con l'art. 40 C...

The technological innovation of digitalisation requires in-depth reflection on labor law doctrine also in matters of conflict. The peculiarity of the strike in public services, which also affects third parties - the users - unrelated to the conflict or, even, only on them, and possibly on the parties involved, imposes a reflection on new forms of collective abstention from work, such as the CD. "virtual strike" and article 40 Constitution also on the complex issue of ownership of the right to st...

Editor

Universidade Lusíada Editora

Palavras Chave

Direito do trabalho - Greve, Tecnologia e direito

Tipo

article

Revisão de Pares

yes

Coleções

[ULL-FD] Minerva, v. 12, n. 06 (2024)

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-09-30T16:15:45Z com informação proveniente do Repositório

PROBLEMI DELLO SCIOPERO “VIRTUALE”

Maurizio Ballistreri

Professor Associado de Direito do Trabalho

Universidade de Messina, Itália

Investigador Colaborador do CEJEA

PROBLEMI DELLO SCIOPERO “VIRTUALE”

G. Maurizio Ballistreri¹

<https://doi.org/10.34628/YB6X-9W93>

Abstract: L'innovazione tecnologica della digitalizzazione impone una riflessione approfondita della dottrina giuslavoristica anche in materia di conflitto. La peculiarità dello sciopero nei pubblici servizi, che incide *anche* su soggetti terzi - gli utenti - estranei al conflitto o, addirittura, *solo* su di essi, ed eventualmente sulle parti in causa, impone una riflessione su nuove forme di astensione collettiva dal lavoro, come il c.d. “sciopero virtuale” e, conseguentemente, del rapporto con l'art. 40 Cost e il tema complesso della titolarità del diritto di sciopero.

Abstract: The technological innovation of digitalisation requires in-depth reflection on labor law doctrines also in matters of conflict. The peculiarity of the strike in public services, which also affects third parties - the users - unrelated to the conflict or, even, only on them, and possibly on the parties involved, imposes a reflection on new forms of collective abstention from work, such as the CD. “virtual strike” and article 40 Constitution also on the complex issue of ownership of the right to strike.

Keyword: strike virtual; ownership; freedom.

¹ Professore associato di Diritto del Lavoro nell'Università di Messina

Sommario: Introduzione; 1. Il c.d. “sciopero” virtuale; 2. Sciopero virtuale e titolarità; 3. Prospettive del c.d. “sciopero virtuale”.

Introduzione

L'evoluzione dei sistemi produttivi determinata dalla rivoluzione digitale e dell'economia 4.0 stanno incidendo profondamente sulla configurazione del mondo del lavoro e sulla sua rapida trasformazione, alla luce dei cambiamenti dei sistemi produttivi, con le conseguenti nuove esigenze di rilettura delle tutele tra subordinazione e nuovi lavori in una prospettiva “*universalistica del lavoro*”².

Ma il diritto del lavoro dell'era digitale non ha solo l'esigenza di una riscrittura delle tutele nell'ambito dei due paradigmi del contratto di lavoro, subordinazione e autonomia, ma anche di una riflessione sugli strumenti del diritto sindacale.

Infatti, la rivoluzione digitale incide sulla disciplina dei diritti sindacali³ e, pure sulle nuove forme di lotta e di conflitto sociale⁴ e, segnatamente, dello sciopero⁵. D'altra parte, si tratta di un fenomeno che non può non essere influenzato dalle dinamiche economiche e dalle trasformazioni produttive⁶.

Ritorna il tema della configurazione del diritto di sciopero, con la costruzione della posizione di equilibrio tra diritto individuale e fatto collettivo sotto il profilo del concreto esercizio, nel quadro più generale del conflitto sociale⁷, ritenuto a ben ragione indicatore di democrazia e di pluralismo, quest'ultimo

² A. Perulli-T. Treu, *“In tutte le sue forme e applicazioni”*. Per un nuovo Statuto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2022, XVII.

³ Si veda J.M. Goerlich Peset, *Economia digital y accion sindical*, in *Trabajo en plataformas digitales: innovacion, derecho y mercado* a cura di A. Todoli Signes, M. Hernandez Bejarano, Aranzadi, 2019, pp. 605-609.

⁴ M. Marazza, *Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva*, in *“Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”*, I, 2019, spec. p. 59 e ss..

⁵ A. Rota, *Tecnologia e lotta sindacale: il netstrike*, in *“Labour & Law issues”*, 5, 2019.

⁶ S. Ciucciovino, *La nuova questione di regolazione dell'industria 4.0 e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, in *“Diritto delle Relazioni Industriali”*, 4, 2018, p. 1043 e ss.; M. Forlivesi, *Sindacato*, in M. Novella-P. Tullini (a cura di), *Lavoro digitale*, Torino, 2022, p. 153 e ss..

⁷ S. Sciarra, *Il “conflitto fra gruppi” nei servizi pubblici essenziali*, in *“Lavoro e Diritto”*, 1988, p. 667 e ss.; L. Corazza, *Il nuovo conflitto collettivo*, FrancoAngeli, Milano, 2012.

quale modello di relazioni sociali fondato sul riconoscimento della dialettica degli interessi tra gli attori, alla base del concetto di autonomia collettiva⁸.

E in questa prospettiva è necessario richiamare le concezioni dottrinarie transalpine⁹, secondo cui si sta verificando una transizione dallo sciopero al potere di coalizione, inteso come asse del conflitto sociale.

1. Il c.d. “Sciopero virtuale”

In conseguenza della fine del fordismo e del prevalere dell’Economia 4.0, in cui è cresciuto il peso della funzione di servizio rispetto a quella di produzione e degli interessi diffusi rispetto alle solidarietà collettive, con la “*terziarizzazione del conflitto*”¹⁰, appare attuale il dibattito su nuove forme di astensione collettiva dal lavoro, sempre rispettose del complesso equilibrio tra il diritto di sciopero e gli altri diritti di rango costituzionale¹¹, attesa la peculiarità dello sciopero nei pubblici servizi, incidente *anche* su soggetti terzi - gli utenti - estranei al conflitto¹² o, addirittura, *solo* su di essi, ed eventualmente sugli scioperanti¹³.

D’altronde, è recepita quale opinione maggioritaria in dottrina la nozione elastica di sciopero, in relazione alla evoluzione storica del nostro sistema sindacale¹⁴, senza vincoli con la risalente pronuncia della Suprema Corte nel 1980¹⁵.

⁸ O. Kahn Freund, *Labour and the Law*, Stevens & Son, London, 1972; H.A. Clegg, *Pluralism in Industrial Relations*, in “British Journal of Industrial Relations”, 1975.

⁹ A. Supiot, *Revisiter les droits d’action collective*, in “Droit Social”, 7/8, 2001, p. 687 ss.

¹⁰ A. Accornero, *La terziarizzazione del conflitto e i suoi effetti*, in *Il conflitto industriale in Italia* (a cura di G.P.Cella, M. Regini, il Mulino, Bologna, 1985, p. 275.

¹¹ M. Rusciano, *Lo sciopero nei servizi essenziali*, in *Atti del IX Congresso nazionale di Diritto del Lavoro*, Fiuggi 8-9-10 aprile 1988, Giuffrè, Milano, 1989.

¹² R. Romei, *Di che cosa parliamo quando parliamo di sciopero*, in “Lavoro e Diritto”, 1999, p. 250; B. Caruso, *Il conflitto collettivo post-moderno: come si adegua il diritto del lavoro*, in “Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni Industriali”, I, 2002, p. 93 e ss.

¹³ E. Ales, *Tutela dei diritti del cittadino e sciopero nei servizi pubblici*, in “Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali”, n. 73, 1997, I, p. 159.

¹⁴ V. Maio, *Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike, twitter storm e off simultaneo degli smart workers*, in “federalismi.it”, 17, 2022.

¹⁵ Cass. 30.1.1980, n. 711.

In questa prospettiva lo “sciopero virtuale” ovvero “di cittadinanza”¹⁶ appaiono coerenti con la regolazione dello sciopero nei pubblici servizi, anche (e forse soprattutto) in ragione di una diversa percezione, di un generale mutamento del ruolo dello sciopero nelle stesse relazioni sindacali italiane, rispetto a quello, sovente quasi palinogenetico, che la nostra cultura sindacale e giuridica (pur sempre di matrice pluralistico-conflittuale)¹⁷ gli ha attribuito: basti pensare all’incidenza che, nell’era dei *social*, può assumere l’opinione pubblica nel condizionare gli esiti del conflitto¹⁸.

Tale forma di sciopero comporta la sottoscrizione tra le parti di accordi che prevedano la rinuncia dei lavoratori aderenti all’astensione alla retribuzione e l’obbligo per il datore di corrispondere una somma, commisurata alle retribuzioni, a un apposito fondo con finalità benefiche o di interesse sociale.

In concreto lo “sciopero virtuale”¹⁹, sul quale si deve citare anche un’iniziativa parlamentare nella XVI legislatura nel settore dei trasporti pubblici²⁰, si basa su di un accordo preventivo tra sindacati e imprese del settore, per garantire la continuità del servizio durante gli scioperi, rinunciando i lavoratori alle loro retribuzioni corrispettive e impegnandosi l’azienda a pagare il doppio o il triplo dei relativi importi, a un fondo cogestito per opere di utilità sociale, con una parte di esso posto a disposizione di ciascuna delle parti contendenti per la realizzazione delle rispettive campagne di informazione dell’opinione pubblica, circa i motivi del conflitto²¹.

¹⁶ F. Lotito-A. Pirastu (a cura di), *I diritti della libertà*, Data Ufficio Editrice, 2003.

¹⁷ G. Tarello, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la Costituzione*, Comunità, Milano, 1967.

¹⁸ M. Magnani, *La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali alla prova dei fatti*, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, fasc. 1, 2005, p. 69 e ss.

¹⁹ In dottrina si richiamano gli scritti di M. Biagi, *Sciopero virtuale: ipotesi difficile ma non impossibile*, ne “Il Sole 24 Ore” del 13 giugno 1997; G. Prosperetti, *Lo sciopero virtuale*, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 2000, p. 323; M. Magnani, *Lo sciopero virtuale*, in “Newsletter CGS”, organo della Commissione di Garanzia”, 4(1-2), 2004, pp. 3-4; P. Ichino, *A che cosa serve il sindacato*, Milano, Mondadori, 2005; E. Gianfrancesco, *Rilievi costituzionalistici in tema di sciopero virtuale*, in “Massimario di Giurisprudenza del lavoro”, 2005, pp. 324-335.

²⁰ Disegno di legge n. 1409 “*Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici*”, primo firmatario il sen. Ichino, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 25 febbraio 2009. Un commento in A. Nicita-M. Rizzolli, *Il caso dello “sciopero virtuale” tra equivoci e illusioni*, in “Mercato Concorrenza Regole”, 3, 2009.

²¹ P. Ichino, *Sciopero virtuale, una scelta di civiltà*, www.lavoce.info, 11.12.2003.

Questa tipologia di sciopero²² ha il vantaggio di garantire la previsione dell'art. 40 Cost. in materia di "contemperamento", che la legge n. 146/1990 persegue attraverso la garanzia ai lavoratori dell'esercizio del diritto di sciopero²³, assicurando parimenti l'erogazione delle prestazioni minime indispensabili a tutelare i diritti costituzionali delle persone. Il contemperamento si sostanzia, pertanto, nella garanzia di prestazioni indispensabili, nonché negli obblighi legali necessari per organizzare le prestazioni indispensabili, dalle procedure di raffreddamento al preavviso, che indicano la prospettiva dell'amministrazione consensuale del conflitto, in luogo di una regolazione limitativa del diritto di sciopero²⁴.

La Commissione di Garanzia ha espresso più volte valutazioni nei confronti dello sciopero virtuale. La Relazione riferita al periodo 26 aprile 2000-30 settembre 2001, nella quale l'Autorità ha sollecitato un maggiore ricorso allo strumento e in maniera ancora più incalzante nella Relazione riferita al periodo 1° ottobre 2001-31 luglio 2002.

Nella stessa relazione, però, si dà atto ancora una volta della frammentarietà del ricorso alla forma di conflitto qui nel settore del trasporto urbano ed extraurbano. E anche i due atti applicativi della l. n.146/1990, allegati alla relazione indicata, riferiti allo sciopero virtuale, appaiono ispirati ai principi di prudenza e limitazione.

Particolarmente rilevante è il riferimento della Commissione di a tale modalità di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, a proposito di un'astensione collettiva dalla prestazione di lavoro del personale elicotterista, affermando che *"La Commissione di garanzia rileva con soddisfazione che lo sciopero nazionale dei piloti di elicotteri, proclamato dalle organizzazioni sindacali Anpac e Unione Piloti per il 10 ottobre p.v., verrà attuato nelle forme dello*

²² V. Bavaro, *Contro la titolarità maggioritaria del diritto di sciopero (una critica a proposito dei servizi pubblici essenziali)*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 159, 2018, p. 623.

²³ Per i commenti, senza alcuna pretesa di esaustività, anzi chiedendo venia per le omissioni, si rinvia a F. Carinci, *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: dall'autoregolamentazione alla legge 12 giugno 1990*, n. 146., in "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale", 1990, M. Rusciano-G. Santoro-Passarelli (a cura di), *Lo sciopero nei servizi essenziali: commentario alla legge 12 giugno 1990, n. 146*, Giuffrè, Milano, 1991; U. Romagnoli-M.V. Ballestrero, *Art. 40 supplemento: legge 12 giugno 1990, n. 146: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma.

²⁴ M. D'Antona, *Crisi e prospettive della regolamentazione extra-legislativa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale", I, 1991, p. 430 ss..

“sciopero virtuale”, con devoluzione della relativa trattenuta salariale in favore di un Ospedale Pediatrico. La Commissione auspica che anche negli altri settori del trasporto si addivenga ad accordi tra le parti sociali che prevedano l’esercizio del diritto di sciopero in forma “virtuale”, evitando in tal modo di ledere il diritto alla libertà di circolazione riconosciuto dalla Costituzione ai cittadini”²⁵.

Il contemperamento, quindi, è lo strumento per bilanciare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona. Ecco, quindi, che le prestazioni indispensabili *“si incorporano nel contratto individuale di lavoro, divengono parte integrante del suo contenuto obbligatorio soltanto al limitato scopo di definire, nell’ottica del contemperamento che ispira la legge, il contenuto dello sciopero”²⁶.*

Lo “sciopero virtuale” è stato teorizzato già nel 1971 nella fase matura del fordismo, secondo cui con questo strumento *“il sindacato sarebbe libero di dichiarare uno sciopero senza tuttavia sospendere l’attività lavorativa una volta che ogni altro tentativo esperito di accordo sia fallito. I lavoratori sarebbero obbligati a continuare a lavorare a tempo pieno, ma rinuncerebbero in tutto o in parte allo stipendio. L’equivalente monetario verrebbe pagato direttamente dal datore di lavoro ad un fondo speciale. [...] Inoltre, il datore di lavoro pagherebbe un ammontare addizionale a questo fondo pari al monte salari complessivo cui rinunciano i lavoratori”²⁷.*

E’ stato eccepito che allo “sciopero virtuale” quale astensione dallo svolgimento delle prestazioni lavorative, appare carente della mancata esecuzione delle stesse e che, quindi, esso non possa essere ricompreso nella previsione dell’art. 40 Cost.²⁸, con le ipotesi di una revisione costituzionale per legittimare tale forma di lotta²⁹.

Sul tema, infatti, la dottrina mostra notevoli perplessità, con posizioni che negano alla “sciopero virtuale” la riconducibilità allo sciopero³⁰ e altre che lo inquadrano nella prospettiva dell’esigenza del bilanciamento dei diritti

²⁵ Commissione di garanzia, Comunicato sullo sciopero “virtuale” nel settore elicotteristico, 27.9.2006.

²⁶ P. Pascucci, *Tecniche regolative dello sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 109.

²⁷ M.C. Bernstein, *Alternatives to the strike in public labor relations*, in “Harvard Law Rev.”, 1971.

²⁸ E. Gianfrancesco, *Rilievi costituzionalistici in tema di sciopero virtuale*, op. cit., pp. 330-332.

²⁹ G. Testa, *Articolo 40 della Costituzione e sciopero virtuale*, in “Lavoro Previdenza Oggi” 1997, p. 2035 e ss..

³⁰ F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, *Diritto del lavoro, diritto sindacale*, Utet, Torino, 2002, p. 264.

costituzionali nei casi di astensione collettiva dalle prestazioni nei servizi pubblici essenziali, aldirà, quindi, del suo inquadramento sistematico³¹.

D'altronde, la stessa Commissione di Garanzia non ha formulato alcuna valutazione in ordine alla legittimità dello "sciopero virtuale" per quanto attiene gli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto individuale dei lavoratori, ma ha solo verificato nei casi sottoposti al sua valutazione, la tutela dei diritti degli utenti³².

Anche dall'analisi della giurisprudenza di legittimità si possono rinvenire severe critiche alla catalogazione dello "sciopero virtuale" come coerente alla previsione dell'art. 40 Cost.. Infatti, costante nomofilachia ha evidenziato come sia controversa la sussumibilità di determinate forme di conflitto sociale nell'ambito del diritto di sciopero, soprattutto considerando la formulazione generica dell'articolo 40 della Costituzione e le variegate forme in cui può manifestarsi la protesta dei lavoratori. In questa prospettiva la S.C. ha sempre posto un preciso paletto alla configurabilità dello sciopero attraverso il "*limite interno, o definitorio, dello sciopero, consistente nell'astensione dal lavoro per l'autotutela dei propri interessi*"³³.

2. Sciopero virtuale e titolarità

La difficoltà a ricomprendere lo "sciopero virtuale" nell'alveo dell'art. 40 Cost. è ulteriormente aggravata dal rapporto di questa forma di conflitto sociale con i principi che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato dopo l'approvazione della nostra Carta costituzionale, in materia di titolarità del diritto di sciopero.

Come è ampiamente noto, si tratta di un argomento sul quale esiste un significativo pluralismo di posizioni, ricordando che a partire dalla c.d. "sentenza Mortati" della Consulta³⁴, il diritto di sciopero venne qualificato come

³¹ G. Ghezzi, U. Romagnoli, *Il diritto sindacale*, Zanichelli, Bologna 1997.

³² A. Marino, *Sciopero ordinario e virtuale nei trasporti*, Edas, Messina, 2005, p.180.

³³ *Ex pluribus* Corte di Cassazione, 26 gennaio 2016, n. 1350.

³⁴ Corte Cost. 4.5.1960 n. 29.

diritto della persona, perché l'immediata precettività era riconosciuta alle sole norme costituzionali che potevano essere qualificate in tal modo ³⁵.

Tale pronuncia, secondo cui *"lo sciopero consiste nell'astensione dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati al fine della difesa dei loro interessi economici"*, ha illustrato i presupposti giuridici affinché il diritto di sciopero sia stato qualificato come un *"diritto individuale ad esercizio collettivo"* ³⁶.

Ecco quindi, che lo sciopero viene ad essere considerato come un diritto del singolo lavoratore di astenersi dalla prestazione di lavoro subordinato, non incorrendo nelle conseguenze civilistiche dell'inadempimento, ma il cui esercizio ha una dimensione collettiva.

E' evidente sul tema la carenza di norme di coordinamento tra il profilo collettivo e quello individuale ³⁷ non senza critiche sull'esistenza stessa del problema ³⁸ e contestazioni, comunque, nei confronti della sua qualificazione quale diritto assoluto della persona ³⁹. Così come si ritiene invero superata la sua qualificazione come diritto potestativo collettivo, in quanto *"esercitabile solo in funzione di pretese nella disponibilità della controparte datoriale"*⁴⁰ e quindi, della concezione dello sciopero come diritto potestativo ⁴¹.

Il problema definitorio dello sciopero riconosciuto dall'art. 40 Cost. come diritto e della titolarità del suo esercizio ⁴², Gino Giugni ritenne di risolverlo, considerandolo come *"un semplice fatto giuridico. Qualsiasi astensione dal lavoro, in quanto concertata da un gruppo di lavoratori ed avente per obiettivo la soddisfazione di un interesse collettivo, rileva non per la dichiarazione di volontà che possa in essa essere contenuta, ma come comportamento: è il fatto*

³⁵ L. Nogler, *La titolarità congiunta del diritto di sciopero*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 183/2013.

³⁶ V. Simi, *Il diritto di sciopero*, Milano, Giuffrè, Milano, 1956; L. Mengoni, *L'esercizio dello sciopero in relazione ai soggetti ed all'oggetto*, in AA.VV., *L'esercizio dello sciopero*, Giuffrè, Milano, 1968.

³⁷ R. Pessi, *Lezioni di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 208.

³⁸ G. Pera, *Sulla inesistente questione della titolarità del diritto di sciopero*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 681 ss..

³⁹ V. Zangari, *Contributo alla teoria del diritto di sciopero*, in "Rivista di Diritto del Lavoro", I, 1968, p. 153 e ss.; T. Treu, *Il conflitto e le regole*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2, 2000, p. 285 ss..

⁴⁰ G. Pera-M-Papaleoni, *Il diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 2003, p. 232.

⁴¹ F. Santoro-Passarelli, *Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero*, in "Rivista Italiana di Scienze Giuridiche", 1949, pag. 138 ss..

⁴² Per i diversi orientamenti dottrinari si rinvia a L. Gaeta, *Le teorie dello sciopero nella dottrina italiana. Una guida alla lettura*, in "Rivista Trimestrale Diritto Processuale Civile", 1990, p. 159 e ss.

*dell'astensione dei lavoratori per la difesa di un interesse collettivo che viene assunto come rilevante dall'ordinamento, il quale vi ricollega l'effetto giuridico della sospensione del rapporto di lavoro"*⁴³.

Ma il dibattito sulla titolarità del diritto di sciopero e la valenza (anche) normativa della clausola esplicita di pace sindacale può e deve servire pure ad *"omogeneizzare la situazione italiana a quella della più parte degli altri Paesi occidentali"*⁴⁴ e si può aggiungere con specifico riguardo all'esperienza euro-unitaria.

E' doveroso però, evidenziare, che le "storie" nazionali del diritto di sciopero insegnano come esso sia connesso alla specificità dei singoli ordinamenti, in relazione alla titolarità dello stesso, ai suoi elementi teleologici, alla sua più o meno funzionalizzazione alla contrattazione collettiva, alle modalità con le quali viene esercitato, ai diritti ed interessi che chi lo esercita è comunque tenuto a garantire⁴⁵.

Ecco perché se è corretto considerare lo sciopero, sia come fatto sociale che come fattispecie, in una dimensione che trascende i confini nazionali, con i rischi derivanti dalla indeterminatezza e dalla genericità, oltre che dalla ineffettività, delle dichiarazioni del diritto del lavoro a livello internazionale, l'angolo prospettivo di osservazione sull'astensione collettiva dal lavoro e la sua disciplina oltre i confini nazionali, in primo luogo euro-unitari, "espone al rischio della asimmetria concettuale evidenziata in premessa: proprio perché ci si muove su piani ordinamentali diversi non è detto che possano o debbano essere utilizzati i medesimi materiali regolativi e gli stessi apparati concettuali correntemente utilizzati nell'ordinamento statale con riguardo allo sciopero e al conflitto"⁴⁶.

Pur senza individuare un modello di diritto di sciopero in relazione alla sua titolarità, l'Unione Europea guarda con più attenzione – si veda l'art. 28

⁴³ G. Giugni, *Diritto sindacale*, Cacucci, Bari, 2002, p.222.

⁴⁴ R. De Luca Tamajo, *Accordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali*, in "Rivista Italiana di Diritto del lavoro", 2010, I, p. 797 ss..

⁴⁵ B. Wedderburn, *The Right to Strike: Is there an European Standard?*, in *Employment Rights in Britain and Europe: Selected Papers in Labour Law*, London, 1991.

⁴⁶ B. Caruso, *Il conflitto collettivo post moderno: come si adegua il diritto del lavoro*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 93, 2002, p. 126

della Carta di Nizza⁴⁷ - ai sistemi nei quali esso è gestito da soggetti considerati "rappresentativi" e, quindi, ritenuti più "responsabili"⁴⁸, anche se essa indica in modo generico ed irrisolto la dialettica fra individuale e collettivo, operando una legittimazione dell'azione collettiva in funzione di diritti individuali affermati quali diritti fondamentali⁴⁹.

E, d'altra parte, l'art. 2 della legge n. 146/1990 sembra evidenziare la distinzione tra il soggetto che proclama ed attua lo sciopero, individuato come collettivo, al quale è attribuita la tutela dell'interesse collettivo, e il lavoratore che esercita il relativo diritto. Tale distinzione, "*i soggetti che promuovono lo sciopero ... i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero*", è ulteriormente ribadita nel comma 3 della norma. Inoltre, secondo la legge di regolamentazione i soggetti collettivi non solo *proclamano lo sciopero*, ma sono anche gli unici titolari dalla stipula di accordi sulle prestazioni indispensabili, che costituiscono la principale fonte di regolamentazione delle astensioni collettive dallo svolgimento delle prestazioni lavorative. Questi accordi definiscono in concreto i limiti, per contemperare lo sciopero con gli altri diritti costituzionali dei cittadini.

E ancora, ai soggetti collettivi che proclamano lo sciopero la legge pone in capo l'obbligo di richiedere lo svolgimento di una procedura conciliativa, a pena di illegittimità dello stesso.

In definitiva, il legislatore ha inteso riconoscere la titolarità ai soggetti collettivi dell'azionamento del diritto di sciopero, mentre i singoli lavoratori lo eserciteranno in concreto, con l'eventuale astensione⁵⁰.

La titolarità individuale del diritto di sciopero ha indubbiamente rappresentato storicamente per il diritto sindacale nel nostro ordinamento, uno strumento di libertà, in quanto contrappeso al monopolio di fatto assunto dai

⁴⁷ Art. 28 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 7 dicembre 2000: "*I lavoratori e i datori di lavoro o le rispettive organizzazioni sindacali hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interesse, ad azioni collettive e per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero*".

⁴⁸ G. Orlandini, *Diritto di sciopero, azioni collettive transnazionali e mercato interno dei servizi: nuovi dilemmi e nuovi scenari per il diritto sociale europeo*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 45/2006, p. 25.

⁴⁹ G. Fontana, *Libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT – 78/2010, p. 22.

⁵⁰ G. Pino, *Una rilettura della nozione di contemperamento/bilanciamento, tra esercizio del diritto di sciopero e diritti dei cittadini, nell'attuale complessità sociale*, in AA.VV., *in Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo*, a cura di G. Pino, Giuffrè Milano 2015.

sindacati qualificati come comparativamente più rappresentativi anche nella contrattazione collettiva, perdurando, però, il nodo della effettiva misurazione della rappresentatività⁵¹.

A sostegno della tesi dello sciopero come diritto individuale è il richiamo al suo radicamento nella costituzione formale e materiale⁵² e la ricostruzione, non solo giuridica ma anche semantica e strutturale-funzionale della dimensione collettiva e individuale, con la sequenza della lettura dell'art. 40 Cost. che distingue fra una titolarità individuale già attribuita e condizioni di esercizio rimesse alla ragionevolezza del legislatore; la valorizzazione della titolarità individuale come *condicio sine qua non* dell'evoluzione verso la configurazione di un diritto della persona funzionale all'art. 3, c. 2; la non utilizzabilità in sede dottrinale della legislazione attuativa, in primo luogo la legge n. 146/1990, a sostegno della tesi della titolarità collettiva; l'esigenza che il problema della tutela del soggetto-utente nel conflitto terziarizzato venga affrontata non dalla concezione della titolarità collettiva diffusa, ma da quella sindacale, nei cui confronti osta la mancata disciplina della rappresentatività sindacale⁵³. Tema, quest'ultimo, integrato dalla distinzione tra titolarità "sindacale" (solo sindacati) e "diffusa" (anche coalizioni), cui se ne può aggiungere uno ulteriore, quello fra titolarità sindacale "qualificata" (sindacati maggiormente rappresentativi o comparativamente più rappresentativi) e "semplice" (sindacati – associazioni *tout court*)⁵⁴.

Invero, la legge n. 146/1990 è apparsa ad ampi settori dottrinali come un chiaro orientamento del legislatore ad assumere un modello di gestione del conflitto demandato al soggetto collettivo sindacale⁵⁵.

⁵¹ P. Curzio, *Autonomia collettiva e sciopero nei servizi essenziali*, Cacucci, Bari, 1992, p. 152.

⁵² Si vedano M. Roccella, F. Santoni, M.G. Garofalo, S. Sciarra, G. Giugni in Aidlass, *Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico*, in *Atti del IX Congresso nazionale di diritto del lavoro*, Fiuggi, 8-10 aprile 1988, Giuffrè, Milano, 1989.

⁵³ F. Carinci, *Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all'assalto della titolarità individuale*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 3, 2009.

⁵⁴ P. Tosi, in Aidlass, *Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico*, op. cit..

⁵⁵ B. Veneziani, *Stato e autonomia collettiva. Diritto sindacale italiano e comparato*, Cacucci, Bari, 1992, pag. 349.

Nella legge di regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici, infatti, il sindacato è il soggetto di riferimento delle procedure e del suo concreto funzionamento, con la conseguenza che la regolamentazione collettiva delle modalità di esercizio del diritto di sciopero si ripercuote inevitabilmente nella sfera individuale del lavoratore, non tanto *“rimpicciolendo la portata giuridica della titolarità individuale del diritto”*⁵⁶, ma invertendo il tradizionale assunto dello sciopero come diritto a titolarità individuale ed esercizio collettivo, in diritto a titolarità collettiva ed esercizio individuale⁵⁷.

E d'altronde, la lettura sistematica dell'art. 2 della legge n. 146/1990 evidenzia la valorizzazione e il ricorso a fonti diverse, in una prospettiva *“pluriordinamentale”*⁵⁸, confermando il riconoscimento dello sciopero quale diritto individuale, per garantire *“rapporti collettivi improntati alla democraticità ed alla genuinità dei canali di rappresentanza”*⁵⁹.

Si può, quindi, valutare che la titolarità individuale non costituisca un *“dogma”* e neppure una prescrizione imposta dalla nostra Costituzione, contribuendo per questa via a rimuovere un ostacolo notevole, per elaborare soluzioni innovative, quantomeno nel settore dei servizi pubblici essenziali, per un esercizio del diritto di sciopero consapevole, richiesto dai cittadini-utenti⁶⁰.

In questa prospettiva acute le sono le analisi di chi ritiene necessarie una ricostruzione dell'evoluzione dello strumento e una revisione della sua disciplina, per un passaggio dallo *“lo sciopero per la rappresentatività”*, alla *“la*

⁵⁶ U. Romagnoli, *Sulla titolarità del diritto di sciopero*, in *“Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali”*, 1988, 3, pag. 583.

⁵⁷ M. Rusciano, *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in *“Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali”*, 1988, 3, pag. 414; G. Vardaro, *Verso la codificazione del diritto di sciopero*, in *Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico*, Giuffrè, Milano, 1989, pag. 224, in cui l'A. s'interroga sull'alternativa tra la fine del paradigma tradizionale della titolarità individuale ad esercizio collettivo, che considera *“questo diritto come l'estrema versione di una posizione di ‘immunità e privilegio’, accuratamente coperta dalla patina del diritto”*. P. Pascucci, *Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali*, op. cit..

⁵⁸ T. Treu, *Le prestazioni indispensabili*, in T. Treu, M. Roccella, A. Garilli, P. Pascucci, *Sciopero e servizi essenziali*, Cedam, Padova, 1991, p. 21.

⁵⁹ M. Rusciano, *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, op. cit., p. 410 e ss..

⁶⁰ M. Magnani, *Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali A proposito di un recente libro di Antonio Vallebona*, in *“Diritto delle Relazioni Industriali”*, 1, 2008, p. 43.

rappresentatività per lo sciopero"⁶¹, con la conseguenza di un'attribuzione alla titolarità collettiva del suo esercizio.

La tesi della titolarità collettiva ha trovato, sin dai trascorsi anni '80, un supporto nei richiamati processi di terziarizzazione del conflitto sociale, per un intervento limitativo dello sciopero, attraverso lo strumento dell'individuazione dei soggetti legittimati a disporre del diritto, allo scopo di un suo esercizio consapevole a tutela del "soggetto terzo" dell'astensione dalle prestazioni, il cittadino-utente⁶².

*E' stato acutamente osservato su tale complesso tema, che "nelle ricostruzioni dello sciopero come diritto a titolarità sindacale o collettiva, le regolamentazioni contrattuali dello stesso sono considerate valide ed efficaci anche nei riguardi dei singoli lavoratori: firmando clausole con cui si impegnano a non proclamare lo sciopero in un certo periodo o prima di aver esperito una procedura conciliativa, i sindacati dispongono di un diritto di cui sono titolari e i cui effetti si producono anche in capo ai singoli dipendenti, in quanto uno sciopero non anticipato da una proclamazione sindacale è (secondo questa ricostruzione) sempre illegittimo. Di contro, per chi lo intende come un diritto a titolarità individuale, lo sciopero può essere (si) oggetto di procedimentalizzazioni contrattuali, ma con effetti solo sulle parti contraenti (i sindacati) mentre alcun vincolo si estende sui singoli, che possono in qualsiasi momento iniziare una lotta sindacale anche senza la copertura delle organizzazioni cui aderiscono"*⁶³.

3. Prospettive del c.d. "sciopero virtuale"

Se per un verso l'astensione "virtuale" dalla prestazione di lavoro si può inquadrare come sciopero solo prescindendo dalla sua interpretazione assiologica e ritenendo acquisita la controversa dimensione collettiva dello stesso,

⁶¹ Fondamentale appare per questa posizione dottrinale, A. Zoppoli, *La titolarità sindacale del diritto di sciopero*, Jovene, Napoli, 2006.

⁶² Così, opportunamente R. Romei, *Esiste davvero la titolarità collettiva del diritto di sciopero?*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 75/2008, p. 426.

⁶³ Così, R. De Luca Tamajo, *Incertezze e contraddizioni del diritto sindacale italiano: è tempo di regolamentazione legislativa*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2, 2018.

non meno difficile è il suo rapporto con la configurazione di quest'ultimo quale diritto di libertà.

Lo sciopero incontra i c.d. "limiti esterni" al suo esercizio con gli altri diritti costituzionali di pari livello ed esso si può ben ritenere *"come tipica sanzione del sistema giuridico intersindacale, il fatto che esso sia stato riconosciuto come diritto, Ma che sia stato contemporaneamente riservato alla legge il potere di disciplinarne l'esercizio non può significare altro che questo: che il sistema giuridico-statuale si impegna ad evitare interventi di limitazione di quello intersindacale, ed, anzi (...) a promuoverne l'espansione; che il sistema giuridico-statuale non può d'altra parte lasciare che l'espansione del sistema intersindacale rischi di sovvertirlo. Ecco perché esso si riserva di disciplinare l'esercizio dello sciopero (riconosciuto come diritto) quando esso venga posto in maniera lesiva dell'autonomia del sistema giuridico-statuale"*⁶⁴.

Non è controvertibile che tale strumento di autotutela debba essere sempre rispettoso della corretta interpretazione che dottrina e giurisprudenza hanno assegnato all'astensione collettiva dei lavoratori, quale diritto di libertà⁶⁵, poiché sul riconoscimento della libertà sindacale è connesso anche quello dello sciopero rispetto all'ordinamento giuridico⁶⁶, quale espressione della libertà di un gruppo sociale che si riunisce per la difesa e la promozione dei comuni interessi dei lavoratori⁶⁷ e che ha rappresentato uno degli elementi costitutivi della cultura sindacale nel nostro Paese⁶⁸.

⁶⁴ G. Vardaro, *Contrattazione collettiva e sistema giuridico*, Jovene, Napoli, 1984, pp.119-120.

⁶⁵ P. Calamandrei, *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, in "Rivista Giuridica del Lavoro", 1952, I, pp. 222-224.

⁶⁶ E. Gallo, *Sciopero e repressione penale*, il Mulino, Bologna, 1981, p.16.

⁶⁷ G. Mazzoni, *La conquista della libertà sindacale*, Sansoni, Firenze, 1947.

⁶⁸ Il richiamo è alla originaria ricostruzione del diritto del lavoro in Italia che pone quale suo fondamento l'analisi dei fenomeni economico sociali sottostanti, si veda G. Giugni, F. Mancini, *Per una cultura sindacale in Italia*, Il Mulino, 1, gennaio 1954.

In questa prospettiva, cui il giudice di legittimità ha mostrato storicamente riserve⁶⁹ e che, più in generale, è controversa nel diritto vivente⁷⁰, è opportuno richiamare come il diritto di sciopero sia espressivo sia dalla tradizionale dottrina della tutela dell'interesse individuale dei singoli lavoratori⁷¹ - con il peculiare intreccio di fonti eteronome e autonome che ha realizzato un modello pluriordinamentale adatto "*a quadrare il cerchio fra esigenze di regolazione pressioni settoriali e consenso sociopolitico*"⁷² - sia della disciplina integrata fra forme di autoregolazione delle parti contrattuali e interventi di una autorità pubblica indipendente, dotata per legge di poteri di conciliazione e mediazione del conflitto, anche con possibili effetti vincolanti almeno temporanei.

Al fondo rimane, comunque, la considerazione che i dati, storiograficamente ricostruiti, forniti dalle rilevazioni empiriche della sociologia del lavoro e delle relazioni industriali, come del resto anche dalla storia del sindacalismo italiano, evidenziano come le diverse forme assunte dal "fenomeno" sciopero - al pari dei tipi e delle tattiche non solo del conflitto, ma anche della contrattazione - danno luogo a una morfologia di comportamenti umani accertabili e descrivibili soltanto *ex post*⁷³, non inquadrabili negli usberghi definitivi, poiché esse sono legate al divenire sociale ed economico.

Riferimenti bibliografici

Accornero, A., *La terziarizzazione del conflitto e i suoi effetti*, in *Il conflitto industriale in Italia* (a cura di) G.P. Cella, M. Regini, il Mulino, Bologna, 1985.

⁶⁹ Le obiezioni della S.C. allo sciopero quale diritto di libertà sin da Cass., Sez. Civ., 4 marzo 1952, n. 584: lo sciopero come "*astensione dal lavoro concertata fra i prestatori di lavoro per la tutela di un loro comune interesse professionale collettivo*"; si veda la paradigmatica Cass., Sez. Pen., 25 febbraio 1967, n. 339: "*Secondo la prevalente accezione, il diritto di sciopero non è un vero e proprio diritto di libertà in quanto, mediante il riconoscimento costituzionale dello sciopero, non si è inteso tutelare una libertà positiva dell'uomo che debba essere incrementata nell'interesse generale, ma piuttosto si è inteso garantire una forma di autodifesa*".

⁷⁰ A. Vallebona, *Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Giappichelli, Torino, 2007.

⁷¹ Si veda R. Balzarini, *Sciopero e interesse pubblico*, in *Studi di diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 433.

⁷² T. Treu, *Il conflitto e le regole*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2000, n. 86, pp. 285 ss..

⁷³ G. Ghezzi, *Giuristi e legislatori nel diritto sindacale e del lavoro italiano*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 1, 1997, pag. 3.

- Ales, A., *Tutela dei diritti del cittadino e sciopero nei servizi pubblici*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", n. 73, 1997, I.
- Balzarini, R., *Sciopero e interesse pubblico*, in *Studi di diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1968.
- Bavaro, V., *Contro la titolarità maggioritaria del diritto di sciopero (una critica a proposito dei servizi pubblici essenziali)*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 159, 2018.
- Bernstein M.C., *Alternatives to the strike in public labor relations*, in "Harvard Law Rev.", 1971.
- Biagi, M., *Sciopero virtuale: ipotesi difficile ma non impossibile*, ne "Il Sole 24 Ore" del 13 giugno 1997.
- Calamandrei, P., *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, in "Rivista Giuridica del Lavoro", 1952.
- Carinci, F., *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: dall'autoregolamentazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale", 1990, fasc. 6.
- Carinci, F., De Luca Tamajo, R., Tosi, P., Treu, T., *Diritto del lavoro, diritto sindacale*, Utet, Torino, 2002.
- Carinci, F., *Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all'assalto della titolarità individuale*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 3, 2009.
- Caruso, B., *Il conflitto collettivo post-moderno: come si adegua il diritto del lavoro*, in "Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni Industriali", I, 2002.
- Ciucciovino, S., *La nuova questione di regolazione dell'industria 4.0 e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 4, 2018.
- Clegg, H.A., *Pluralism in Industrial Relations*, in "British Journal of Industrial Relations", 1975.
- Corazza, L., *Il nuovo conflitto collettivo*, FrancoAngeli, Milano, 2012.
- Curzio, P., *Autonomia collettiva e sciopero nei servizi essenziali*, Cacucci, Bari, 1992.
- D'Antona, M., *Crisi e prospettive della regolamentazione extra-legislativa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale", I, 1991.
- De Luca Tamajo, R., *Accordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali*, in "Rivista Italiana di Diritto del lavoro", 2010, I.
- De Luca Tamajo, R., *Incertezze e contraddizioni del diritto sindacale italiano:*

- è tempo di regolamentazione legislativa, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2, 2018.
- Fontana, G., *Libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 78/2010.
- Forlivesi, M., *Sindacato*, in M. Novella-P. Tullini (a cura di), *Lavoro digitale*, Torino, 2022.
- Gaeta, L., *Le teorie dello sciopero nella dottrina italiana. Una guida alla lettura*, in "Rivista Trimestrale Diritto Processuale Civile", 1990.
- Gallo, E., *Sciopero e repressione penale*, il Mulino, Bologna, 1981.
- Ghezzi, G., *Giuristi e legislatori nel diritto sindacale e del lavoro italiano*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 1, 1997, pag. 3.
- Ghezzi, G., Romagnoli, U., *Il diritto sindacale*, Zanichelli, Bologna 1997.
- Gianfrancesco E., *Rilievi costituzionalistici in tema di sciopero virtuale*, in "Massimario di Giurisprudenza del lavoro", 2005.
- Giugni, G.- Mancini, F., *Per una cultura sindacale in Italia*, Il Mulino, fasc. 1, gennaio 1954.
- Giugni, G., *Diritto sindacale*, Cacucci, Bari, 1991.
- Goerlich Peset, J. M., *Economia digital y accion sindical*, in *Trabajo en plataformas digitales: innovacion, derecho y mercado* a cura di A. Todolì Signes, M. Hernandez Bejarano, Aranzadi, 2019.
- Ichino, P., *Sciopero virtuale, una scelta di civiltà*, www.lavoce.info, 11.12.2003.
- Ichino, P., *A che cosa serve il sindacato*, Milano, Mondadori, 2005.
- Kahn Freund, O., *Labour and the Law*, Stevens & Son, London, 1972.
- Lord Wedderburn, *The Right to Strike: Is there an European Standard?*, in *Employment Rights in Britain and Europe: Selected Papers in Labour Law*, London, 1991.
- Lotito, F. - Pirastu, A. (a cura di), *I diritti della libertà*, Data Ufficio Editrice, Roma, 2003.
- Magnani, *Lo sciopero virtuale*, in "Newsletter CGS", organo della Commissione di Garanzia", 4(1-2), 2004.
- Magnani, M., *La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali alla prova dei fatti*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", fasc. 1, 2005.
- Magnani, M., *Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali A proposito di un recente libro di Antonio Vallebona*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 1, 2008.
- Maio, V., *Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike*,

- twitter storm e off simultaneo degli smart workers*, in "federalismi.it", 17, 2022.
- Marazza, M., *Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", I, 2019.
- Marino, A., *Sciopero ordinario e virtuale nei trasporti*, Edas, Messina, 2005
- Mazzoni, *La conquista della libertà sindacale*, Sansoni, Firenze, 1947.
- Mengoni, L., *L'esercizio dello sciopero in relazione ai soggetti ed all'oggetto*, in *L'esercizio dello sciopero*, Giuffré, Milano, 1968.
- Nicita, A-Rizzolli, M., *Il caso dello "sciopero virtuale" tra equivoci e illusioni*, in "Mercato Concorrenza Regole", 3, 2009.
- Nogler, L., *La titolarità congiunta del diritto di sciopero*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 183/2013.
- Orlandini, G., *Diritto di sciopero, azioni collettive transnazionali e mercato interno dei servizi: nuovi dilemmi e nuovi scenari per il diritto sociale europeo*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 45/2006.
- Pascucci P., *Tecniche regolative dello sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Giappichelli, Torino, 1999.
- Pera, G., *Sulla inesistente questione della titolarità del diritto di sciopero*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Giuffré, Milano, 1991.
- Pera, G., *Le nuove regole sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in "Corriere Giuridico", 2000, fasc. 6.
- Pera, G.-Papaleoni, M., *Il diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 2003.
- Perulli, A.- Treu, T., *"In tutte le sue forme e applicazioni". Per un nuovo Statuto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2022, XVII.
- Pino, G., *Una rilettura della nozione di temperamento/bilanciamento, tra esercizio del diritto di sciopero e diritti dei cittadini, nell'attuale complessità sociale*, in AA.VV., in *Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo*, a cura di Pino G., Giuffré Milano 2015.
- Prosperetti G., *Lo sciopero virtuale*, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 2000.
- Romagnoli, U., *Sulla titolarità del diritto di sciopero*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 1988, 3.
- Romagnoli, U.- Ballestrero, M.V., *Art. 40 supplemento: legge 12 giugno 1990, n. 146: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma.
- Romei, R., *Di che cosa parliamo quando parliamo di sciopero*, in "Lavoro e Diritto", 1999.

- Romei, R., *Esiste davvero la titolarità collettiva del diritto di sciopero?*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 75/2008
- Rota, A., *Tecnologia e lotta sindacale: il netstrike*, in "Labour & Law issues", 5, 2019.
- Rusciano, M., *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 1988, 3.
- Rusciano, M., *Lo sciopero nei servizi essenziali*, in *Atti del IX Congresso nazionale di Diritto del Lavoro*, Fiuggi, 8-9-10 aprile 1988, Giuffrè, Milano, 1989.
- Rusciano, M., - Santoro-Passarelli, G. (a cura di), *Lo sciopero nei servizi essenziali: commentario alla legge 12 giugno 1990, n. 146*, Giuffrè, Milano, 1991.
- Sciarra, S., *Il "conflitto fra gruppi" nei servizi pubblici essenziali*, in "Lavoro e Diritto", 1988.
- Simi, V., *Il diritto di sciopero*, Milano, Giuffrè, Milano, 1956.
- Supiot, A., *Revisiter les droits d'action collective*, in "Droit Social", 7/8, 2001
- Tarello, G., *Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*, Comunità, Milano, 1967.
- Testa, G., *Articolo 40 della Costituzione e sciopero virtuale*, in "Lavoro Previdenza Oggi" 1997.
- Treu, *Le prestazioni indispensabili*, in T. Treu, M. Roccella, A. Garilli, P. Pascucci, *Sciopero e servizi essenziali*, Cedam, Padova, 1991.
- Treu, T., *Il conflitto e le regole*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2000.
- Vallebona, A., *Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Giappichelli, Torino, 2007.
- Vardaro, G., *Contrattazione collettiva e sistema giuridico*, Jovene, Napoli, 1984.
- Vardaro, G., *Verso la codificazione del diritto di sciopero*, in *Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico*, Giuffrè, Milano, 1989.
- Veneziani, B., *Stato e autonomia collettiva. Diritto sindacale italiano e comparato*, Cacucci, Bari, 1992.
- Zangari, V., *Contributo alla teoria del diritto di sciopero*, in "Rivista di Diritto del Lavoro", I, 1968.
- Zoppoli, A., *La titolarità sindacale del diritto di sciopero*, Jovene, Napoli, 2006.

